

**Collegio dei Revisori**

**Verbale n.149 del 13.02.2024**

In data 13 Febbraio ore 10.00, su convocazione del Presidente si è riunito presso la sede dell'Ente, in Viale Giorgio Ribotta il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Filippo Savo (Presidente), il Dott. Scipione De Micco ed il Rag. Francesco Costanzo Michieletto (Componenti).

Il Collegio si riunisce per esprimere il proprio parere sulla **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO** avente ad oggetto:” *Accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali – Presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo sull'annualità 2024*”

**VISTI**

-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;

-il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

-il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

-il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

-il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22/05/2023 recante “Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 52 del 25/09/2023 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2022.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024- 2026.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.”;

-la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.”;

### **PREMESSO CHE**

-l’articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio, ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;

-l’articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 9 del DL n. 152/2021, in merito all’elaborazione degli indicatori necessari per l’eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...].*

*Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”.*

-con l’articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

**A.** al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

**B.** al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

**C.** al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

**D.** all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"

-l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

-l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

#### **DATO ATTO CHE**

-l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

#### **RISCONTRATO**

-che lo stock di debito delle due annualità risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, area "Amministrazione trasparente", sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", sottosezione "Ammontare complessivo dei debiti", e che risultano trasmesse sulla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui all'art.1, comma 867, della richiamata Legge n° 145/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

#### **CONSIDERATO**

-che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2022 era pari ad Euro 831.707,50;

-che lo Stock del debito comunicato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 31/12/2023 è invece pari ad Euro 734.786,28;

-che l'Ente ha rispettato, pertanto, l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023, poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta dell'11,65%;

#### **PRESO ATTO, INOLTRE**

-che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è pari a – 11,00 giorni;

#### **RILEVATO PERTANTO**

-che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali per l'anno 2024;

#### **PRESO ATTO CHE**

-il dirigente/direttore del Servizio "RAGIONERIA GENERALE" dell' Ufficio Centrale III Dott. TALONE Antonio, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

-il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

-il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

#### **PRESO ATTO CHE**

-il Direttore dell' Ufficio Centrale III ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d), del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi".

#### **L'Organo di Revisione**

f.t Dott. Savo Filippo (Presidente)

f.t Dott. De Micco Scipione (Componente)

f.tp Rag. Francesco Costanzo Michieletto (Componente)